



OMR S.p.A.

Sede legale e direzione amministrativa:
I-25010 Remedello (BS) - Via Caravaggio, 3
Tel. +39 030 9570 - Fax +39 030 9570900



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19/12/2017

Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 02/12/2020

Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14/12/2023

CAP I - QUADRO NORMATIVO

Par. 1: Principi generali del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.1 Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio delle stesse, da soggetti, persone fisiche, che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Ovviamente tale responsabilità va ad aggiungersi a quella della persona fisica che materialmente ha realizzato il fatto.

1.2 Soggetti destinatari del Decreto Legislativo

Sotto il profilo dei destinatari del Decreto, la legge indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

Tale responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all’ente e solo nell’ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio di esso; quindi, non solo quando il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’ente ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’interesse dell’ente.

1.3 Esonero da responsabilità

L’art. 6 del Decreto contempla l’esonero dell’ente da responsabilità se si dimostra, prima della commissione del fatto, il verificarsi di determinate condizioni, diverse in base alla posizione ricoperta dai soggetti responsabili, in particolare per:

a) soggetti in posizione apicale

L’ente deve provare:

1. di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali previsti dal Decreto;
2. di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. che le persone che hanno commesso il reato lo abbiano fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo a ciò preposto.

Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di controlli preventivi attuati mediante l’adozione di procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni nell’ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici.

b) soggetti sottoposti all’altrui direzione

L’ente deve provare:

1. di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

L’ente infatti sarebbe responsabile qualora la commissione del reato fosse resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza; inosservanza che è esclusa quando si verifica la condizione di cui al punto n. 1.

L’efficacia del modello deve essere garantita attraverso:

- a) la verifica costante della sua corretta applicazione;
- b) l’adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A tal fine l’ente deve creare al proprio interno un Organismo di vigilanza e di controllo, dotato di poteri autonomi di iniziativa idoneo a verificare il funzionamento, l’attuazione ed il rispetto da parte dei destinatari del modello.

La responsabilità sussiste comunque quando:

1. l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
2. il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

Par. 2: I reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)

- o Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.).
- o Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.).
- o Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.).
- o Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- o Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
- o Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).
- o Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

- o Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.).
- o Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
- o Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).
- o Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
- o Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).
- o Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).
- o Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).
- o Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).
- o Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).
- o Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
- o Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- o Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).
- o Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- o Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).
- o Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).
- o Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- o Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).
- o Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)

- o Concussione (art. 317 c.p.).
- o Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).
- o Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.).
- o Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).
- o Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
- o Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater).
- o Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).
- o Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- o Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- o Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- o Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).
- o Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.).

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 459 c.p.).
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carata filigranata (art. 461 c.p.).
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.).
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.).
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.).
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.).
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.).
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.).
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.).
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.).
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.).
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi I° e II°) (art. 302 c.p.).
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Art. 1 D.L. 15.12.1979, n. 625, conv. Con mod. nella l. 06.02.1980, n. 15).
- Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York, 09.12.1999.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater).
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1).
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).
- Tratta di persone (art. 601 c.p.).
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Abusi di mercato (art. 25-sexies)

- Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (Parte V, titolo Ibis, capo II, D.Lvo 24.02.1998, n. 58).

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro (art. 25-septies)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.), commesso con violazione dell'art. 55, co. 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 03.08.2007 n. 123, in materia di sicurezza sul lavoro, per omessa o carente valutazione dei rischi.
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.) commesse con violazione delle (altre) norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.).
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.).
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, co. 1 lett. a, L. n. 633/1941).
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, co. 3, L. n. 633/1941).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. n.633/1941).
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. n.633/1941).
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi

titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, L. n.633/1941).

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge n.633/1941).
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge n.633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 - decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.).
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od areomobili (art. 137, D.Lvo 03.04.2006 n. 152).
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lvo 03.04.2006 n. 152).
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee -Bonifica dei siti (art. 257, D.Lvo 03.04.2006 n. 152).
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.Lvo 03.04.2006 n. 152).
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lvo 03.04.2006 n. 152).
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lvo 03.04.2006 n. 152).
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D.Lvo 03.04.2006 n. 152).
- Sanzioni (art. 279, D.Lvo 03.04.2006 n. 152).
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6, Legge 07.02.1992, n. 150).
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, D.Lvo 06.11.2007 n. 202).
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, D.Lvo 06.11.2007 n. 202).
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, Legge 28.12.1993 n. 549).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)

- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis, D.Lvo 25.07.1998, n. 286).
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lvo. n. 286/1998).

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis C.P.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 74/2000.
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000.
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, D.lgs. 74/2000.
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 1, D.lgs. 74/2000;

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000.
- Occultamento o distruzione di documenti contabili.
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Solo nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro:

- Dichiarazione infedele di cui all'art. 4, D.Lvo 10.03.2000, n. 74.
- Omessa dichiarazione di cui all'art. 5, D.Lvo 10.03.2000, n. 74.
- Indebita compensazione di cui all'art. 10-quater di cui al D.Lvo 10.03.2000, n. 74.

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973).
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973).
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973).
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.).
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.).
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.).
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.).
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.).
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.).
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.).
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.).
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.).
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Reati specifici di carattere transnazionale (art. 3 e 10 L. 16.03.2006 n. 146)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23.01.1973, n. 43).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 09.10.1990 n. 309).
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.L.vo 25.07.1998 n. 286).



OMR S.p.A.

Sede legale e direzione amministrativa:
I-25010 Remedello (BS) - Via Caravaggio, 3
Tel. +39 030 9570 - Fax +39 030 9570900



CAP II - LA SOCIETÀ OMR S.p.A.

Par. 1: L'attività di OMR S.p.A.

La Società OMR S.p.A. (di seguito, la "Società" o semplicemente "OMR") ha per oggetto l'attività di produzione di componenti metallici mediante lavorazioni di taglio laser, tranciatura, stampaggio, saldatura, di lamiera e verniciatura.

La Società è un'azienda specializzata nella produzione di componenti in acciaio per l'industria dell'automotive europeo.

OMR viene fondata nel 1972 ed inizia la propria attività come carpenteria metallica in lavorazione per conto terzi, producendo laminati in acciaio stampati e assemblati per industrie locali, fino a divenire nel 1981 OMR S.p.A., una società di grandi dimensioni la cui missione è quella di seguire la clientela nella sua evoluzione tecnica, tecnologica e di mercato mettendo a disposizione tutte le sue risorse per contribuire alla ricerca e allo sviluppo di prodotti di eccellenza.

I prodotti tipici di OMR S.p.A. sono componenti di telaio, sospensioni e componenti cabina, barre antintrusione, nastri support serbatoi, bracci di movimentazione, ecc.

OMR S.p.A. è fornitore omologato di industrie leader europee nella produzione di veicoli industriali, commerciali, macchine movimento terra, macchine agricole e macchine per la movimentazione industriale.

Par. 2: Il Governo societario

Come previsto dallo Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri, nominati dall'Assemblea ordinaria. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data di Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vice Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, la competenza ad adottare le delibere concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza sociale ed il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.

Al fine di rendere chiare ed evidenti il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, la Società ha creato un prospetto sintetico nel quale è rappresentato l'assetto organizzativo della Società (cd. organigramma). L'organigramma è costantemente verificato e aggiornato ed è diffuso all'interno della Società a cura della funzione competente.

CAP. III - IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO DI OMR S.p.A.

Par. 1: Finalità del Modello Organizzativo

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo avente come obiettivo la prevenzione, per quanto è possibile, dei reati presupposti, mediante l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato, e la loro conseguente proceduralizzazione.

L'adozione delle presenti procedure deve condurre, da un lato a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato, di commettere un illecito, dall'altra, tramite un controllo costante e mirato, a consentire alla società di agire con tempestività nel prevenire o impedire la commissione della fattispecie delittuosa.

In data 7 marzo 2002 Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lvo 231/2001" che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- a. Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli illeciti previsti dal D.Lvo 231/2001;
- b. Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 1. codice etico;
 2. sistema organizzativo;
 3. procedure manuali ed informatiche;
 4. poteri autorizzativi e di firma;
 5. sistemi di gestione e di controllo;
 6. comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

1. verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
2. applicazione del principio di separazione delle funzioni;
3. documentazione dei controlli;
4. previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
5. individuazione dei seguenti requisiti dell'organismo di vigilanza:
 - a. autonomia e indipendenza;
 - b. professionalità;
 - c. continuità di azione.

Confindustria ha aggiornato le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lvo 231/2001 con riferimento ai reati previsti dal Decreto stesso; il testo aggiornato delle Linee Guida è stato approvato dal Ministero della Giustizia in data 21 Luglio 2014.

Confindustria è intervenuta nel mese di giugno 2021 ad aggiornare le linee guida per la costruzione dei modelli proponendo un sistema di compliance integrata.

Par. 2: Struttura del Modello Organizzativo

Il presente Modello Organizzativo, in attuazione degli artt. 6 e 7 del D.Lvo 231/2001 rappresenta il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da OMR S.p.A. per esonerare, o quantomeno ridurre ad un "livello minimo", il rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del decreto medesimo da parte dei soggetti apicali, subordinati, collaboratori, partners, professionisti operanti nella e per la Società stessa.

Le fasi in cui si è articolata l'attività di costruzione del Modello Organizzativo sono di seguito riassunte:

I) Descrizione delle singole fattispecie incriminatrici che costituiscono presupposto del D.Lvo 231/2001

In tale documento sono state descritte le fattispecie normative ed illustrati i potenziali ambiti di accadimento nella relativa area di riferimento. Viene inoltre indicato il potenziale soggetto responsabile dell'area di riferimento e vengono specificate le sanzioni pecuniarie ed interdittive previste per ciascuna tipologia di reato presupposto. I risultati prodotti sono stati formalizzati nel documento denominato "MPC" (da intendersi qui integralmente richiamato).

II) Mappa delle aree aziendali a rischio: identificazione delle aree, delle attività e dei processi sensibili e delle potenziali modalità attuative degli illeciti

Obiettivo della prima fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quali aree/settori di attività della Società potrebbero - in astratto e anche solo in via potenziale - verificarsi fattispecie riconducibili ai reati presupposto rilevanti ai sensi del D.Lvo 231/2001.

La suddetta analisi è avvenuta attraverso il previo esame della documentazione aziendale della Società, nonché attraverso una serie di interviste ai soggetti della struttura aziendale. Le interviste sono state mirate ad:

- a) individuare le attività primarie delle singole aree aziendali;
- b) approfondire il sistema di relazioni, inteso sia come rapporti interni tra le diverse aree aziendali nello svolgimento delle loro attività, sia come rapporti esterni, con particolare riguardo a quelli intrattenuti dalla Società con la Pubblica Amministrazione.

Il risultato ottenuto è stata una rappresentazione delle aree aziendali e dei Processi Sensibili considerati a rischio - anche meramente potenziale - di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lvo 231/2001. Si è proceduto inoltre all'analisi delle potenziali modalità attuative degli illeciti stessi nelle aree a rischio all'interno di ciascuna area aziendale. I risultati prodotti sono stati formalizzati nel documento denominato "MPC".

Per esprimere una sintetica valutazione del rischio si è ritenuto opportuno esprimere un giudizio da 1 a 3, giudizio che è stato dato secondo i parametri di seguito indicati:

1 - i) bassa probabilità di accadimento della commissione del reato (poche o scarse attività o operazioni presupposto di reato) ii) nessun evento a rischio verificatosi nella società iii) nessun precedente giudiziario nella società iv) contesto operativo strutturalmente organizzato v) idonea presenza di misure preventive.

2 - i) media probabilità di accadimento della commissione del reato (frequenti attività o operazioni presupposto di reato) ii) nessun evento a rischio verificatosi nella società iii) nessun precedente giudiziario nella società iv) presenza di misure preventive, ma che richiedono un'implementazione mirata al controllo da parte della funzione responsabile delle attività poste in essere nell'area di riferimento considerata a rischio.

3 - i) alta probabilità di accadimento della commissione del reato (molto frequenti o costanti attività o operazioni presupposto di reato) ii) precedente evento a rischio verificatosi nella società iii) possibile precedente giudiziario nella società iv) presenza di misure preventive, ma che richiedono un'implementazione mirata al controllo da parte della funzione responsabile delle attività poste in essere nell'area di riferimento considerata a rischio.

Per i reati in **materia di salute e sicurezza sul lavoro**, il valore intrinseco del bene tutelato ed il requisito soggettivo di natura "colposa" integrano autonomamente il giudizio di alta probabilità dell'accadimento per cui, pur in presenza di idonee misure preventive, la Società ha classificato come alto il rischio di accadimento.

Per i reati in **materia ambientale**, il valore intrinseco del bene tutelato e l'alto impatto sanzionatorio delle norme violate, integrano autonomamente il giudizio di alta probabilità dell'accadimento per cui, pur in presenza di idonee misure preventive, la Società ha classificato come alto il rischio di accadimento.

III) Mappa e descrizione delle procedure di prevenzione (protocolli penal-preventivi), indicazione delle funzioni responsabili dello svolgimento delle procedure di prevenzione e delle funzioni responsabili del controllo

OMR S.p.A. ha sviluppato e implementato un sistema di gestione integrato (SGI) utilizzando l'approccio per i processi ed i principi contenuti negli standard internazionali: ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001.

Il sistema di gestione è contenuto nel Manuale del sistema di gestione integrato che:

- definisce il sistema di gestione per la qualità e la sostenibilità ambientale e sociale;
- descrive l'interazione tra i processi del sistema;
- definisce le autorità e le responsabilità del personale coinvolto nella gestione del sistema;
- fornisce le procedure per l'esecuzione di tutti i processi del sistema di gestione.

Verificato, pertanto, *in primis*, e riscontrata l'esistenza e la vigenza del Manuale di gestione integrato in OMR S.p.A. nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo in esso contenuti (e rilevati nel corso dell'analisi), in quanto parzialmente idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo su alcune attività sensibili. In conseguenza di tale analisi sono state individuate e descritte le singole procedure di prevenzione, i cosiddetti protocolli penal-preventivi richiesti dal Decreto Legislativo 231/2001, atti a esonerare la Società OMR S.p.A. o quantomeno ridurre ad un "livello minimo" il rischio di commissione dei reati. Sono inoltre state individuate le singole funzioni responsabili dello svolgimento delle procedure di prevenzione e delle singole funzioni responsabili del controllo di queste ultime.

L'esame del sistema di gestione in essere è stato incentrato sulla verifica dell'esistenza, nell'ambito delle attività sensibili individuate, della:

- a) separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- b) chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- c) presenza di regole etico - comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l'integrità del patrimonio aziendale;
- d) verifica dell'adeguata "proceduralizzazione" dei processi aziendali strumentali, in quanto interessati dallo svolgimento di attività sensibili, al fine di: i) definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime; ii) garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nelle stesse (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); iii) garantire, ove necessario, "l'oggettivazione" dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- e) presenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- f) presenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione degli accessi fisico - logici ai dati ed ai beni aziendali;
- g) idonei meccanismi di pubblicità delle procure verso gli interlocutori esterni;
- h) principio del rispetto da parte del soggetto delegato/procuratore della normativa di legge e/o regolamentare vigente, nonché di tutti gli eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità competenti nei confronti della Società (ivi inclusi eventuali provvedimenti inerenti sanzioni o misure cautelari interdittive);
- i) principio secondo cui le deleghe e i poteri di firma devono essere attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate;
- l) principio secondo cui i poteri delegati devono essere soggetti a controllo;
- m) applicazione di sanzioni in caso di violazione dei poteri delegati.

I risultati prodotti sono stati formalizzati nel documento denominato "MPC" che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo e che viene integralmente richiamato.

Terminate le attività di mappatura dei rischi e l'analisi dei sistemi di gestione in essere nella società, è stato redatto il Modello Organizzativo di gestione e controllo all'esito delle integrazioni che sono risultate opportune in ragione delle analisi e degli approfondimenti sopra illustrati.

Il Modello Organizzativo di gestione e controllo rappresenta pertanto l'insieme di protocolli, criteri e principi cui si conforma l'organizzazione societaria, attuati e integrati attraverso i manuali di gestione aziendale, le procedure ed i

regolamenti interni e attraverso tutti gli strumenti di controllo già posti in essere dalla società, finalizzato alla prevenzione dei reati in conformità alle disposizioni del D.Lvo 231/2001.

Il Modello Organizzativo si compone della:

- **Parte Generale**, nella quale sono individuate e disciplinate le modalità di formazione, la struttura e i documenti che compongono il Modello Organizzativo, nonché le modalità di aggiornamento e adeguamento dello stesso.
- **Parte Speciale** nella quale sono illustrati per ciascuna categoria di reati ritenuta rilevante nell'ambito societario e potenzialmente accadibile, (con diverso grado di rischio), i protocolli penal-preventivi da adottare al fine di prevenire il potenziale verificarsi dell'illecito penale.

Par. 3: Principi del Modello Organizzativo

Nel rispetto dei principi posti da Confindustria, il Modello Organizzativo della Società è basato sui seguenti **Principi**:

1. *specificità dei criteri di prevenzione (criteri di prevenzione ad personam);*
2. *separazione delle funzioni di controllore e controllato e attività di controllo tra pari;*
3. *indipendenza dell'Organo di Vigilanza (Organismo di Vigilanza);*
4. *svolgimento sistematico delle attività di verifica ed audit;*
5. *documentazione e rintracciabilità;*
6. *aggiornamento permanente del modello.*

1) Per quanto attiene al **Principio di specificità dei criteri di prevenzione (criteri di prevenzione ad personam)** il Modello adotta criteri di prevenzione dei reati specifici per le tipologie di soggetti potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati, ovvero i criteri di prevenzione sono diversi e specifici per:

1. Soggetti in posizione apicale;
2. Soggetti sottoposti all'altrui direzione.

In relazione alla diversità dei ruoli dei soggetti (per responsabilità e autorità) della Società sono previste diverse modalità tramite le quali il Modello attuerà la prevenzione.

Per i soggetti in posizione apicale sono previste:

- a. formazione iniziale e permanente anche attraverso ricorso a sistemi di consulenza;
- b. sensibilizzazione e "moralizzazione" anche attraverso l'azione dell'Organismo di Vigilanza;
- c. controllo tra pari;
- d. Organismo di Vigilanza con funzioni prevalentemente di sensibilizzazione, formazione, controllo a campione tra pari e sulla gestione di attività specifiche.

Per i soggetti sottoposti all'altrui controllo prevalentemente:

- a. formazione iniziale e permanente anche attraverso ricorso a sistemi di consulenza;
- b. controllo sul rispetto di procedure documentate svolto da altri soggetti della Società;
- c. Organismo di Vigilanza con funzioni prevalentemente di controllo a campione sulla gestione di attività specifiche.

2) Per quanto attiene al **Principio di separazione delle funzioni di controllore e controllato e l'attività di controllo tra pari**, il Modello prevede che, nell'ambito di ciascuna attività, il soggetto che ha la responsabilità di svolgere i controlli sulle modalità di svolgimento delle attività di competenza delle funzioni deve essere diverso dal soggetto che ha la responsabilità funzionale di svolgere un'attività.

Il controllo tra soggetti con diverso livello gerarchico che viene svolto all'interno della stessa funzione è, in generale, di tipo *top-down* e riguarda la verifica dello svolgimento delle attività in conformità alle procedure gestionali operative specifiche stabilite dal responsabile di funzione e quindi prevede un controllo di conformità puntuale.

Il controllo tra soggetti con pari livello gerarchico e che operano in diverse funzioni è, in generale, incrociato sulle varie funzioni e prevede:

- a. attività di controllo di conformità sulle modalità di svolgimento delle attività all'interno delle funzioni come previste dalle procedure gestionali operative specifiche (come quelle di tipo top-down);
- b. attività di controllo di conformità sullo svolgimento delle verifiche del responsabile di funzione in conformità alle procedure di prevenzione e controllo previste dalla MPC";
- c. valutazioni di merito sull'idoneità delle procedure gestionali operative specifiche definite dal responsabile di funzione.

3) Per quanto attiene al **Principio di indipendenza dell'Organismo di Vigilanza** il Modello prevede che le modalità di scelta e di operare dell'Organo di Vigilanza sono:

- a. stabilite al fine di garantire la massima indipendenza;
- b. definite nel Modello stesso in un paragrafo a ciò dedicato.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza è costituito da due membri. I membri dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per tre anni. La decadenza dei membri non dipende dalla modifica dei soggetti con funzioni di rappresentanza,

di amministrazione o di direzione dell'ente.

La scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza deve rispettare i requisiti minimi relativi alle competenze di cui tali soggetti possono dare evidenza, in particolare devono possedere un adeguato livello di:

- a. istruzione;
- b. esperienza (professionale in ambiti attinenti gli argomenti del Decreto Legislativo);
- c. formazione ed addestramento (specifica sui contenuti del Decreto Legislativo e le metodiche di audit).

Per quanto attiene le modalità operative l'Organismo di Vigilanza:

3. svolge audit almeno trimestrali;
4. nella gestione degli audit si attiene alle modalità di gestione stabilite dal Modello;
5. opera sulla base di piani di campionamento significativi;
6. basa le sue conclusioni su evidenze oggettive e documentate;
7. indica azioni correttive e preventive.

Al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza la necessaria efficacia nello svolgimento delle attività previste dal modello, la Società deve assegnare ogni anno adeguate risorse all'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle proprie attività. Il calcolo del tempo minimo di cui l'Organismo di Vigilanza deve disporre dovrebbe essere correlato alla complessità delle indagini da svolgere.

Al fine di garantire per i membri dell'Organismo di Vigilanza l'equo compenso professionale, devono essere previste tariffe non inferiori a quelle minime previste dalle tabelle degli Ordini professionali in relazione a qualifiche e competenze equivalenti.

4) Per quanto attiene al **Principio di svolgimento sistematico di attività di verifica ed audit** il Modello prevede azioni sistematiche di controllo svolte sia dal personale interno alla Società che dall'Organismo di Vigilanza.

In modo sistematico vengono programmati e svolti dall'Organismo di Vigilanza, o da personale incaricato dall'Organismo stesso, audit sul Modello per:

1. monitorare l'applicazione del Modello;
2. verificare l'efficacia del Modello;
3. individuare gli ambiti di miglioramento del Modello.

Lo svolgimento di tali attività sistematiche e la loro efficace conduzione costituisce evidenza dell'applicazione del Modello.

5) Per quanto attiene al **Principio di documentazione e rintracciabilità**, il Modello prevede che tutti gli aspetti significativi ai sensi e per gli scopi del Decreto Legislativo siano documentati e consentano una rintracciabilità del fatto e del percorso operativo/decisionale che ha prodotto il fatto.

La Società adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni. Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici l'attribuzione di incarichi a soggetti di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l'autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione con riferimento alle attività relative alle aree individuate.

6) Per quanto attiene al **Principio di aggiornamento permanente del modello**, la Società riconosce l'importanza di disporre di un Modello sistematicamente aggiornato alla reale operatività aziendale al fine di garantire l'efficace azione di prevenzione che il Decreto Legislativo prevede. A tale scopo la Società assegna adeguate risorse per l'aggiornamento del Modello. Essendo il Modello "un atto di emanazione dell'organo dirigente" (art. 6, co. 1, lett. a) del D.Lvo 231/2001, le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale che dovessero rendersi necessarie per nuove esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza dell'Organo Amministrativo.

È attribuito all'Organismo di Vigilanza il potere di proporre modifiche al Modello consistenti nell'introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti; la revisione dei documenti aziendali che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "sensibili" o comunque che svolgono un ruolo significativo nelle attività cosiddette "a rischio" e l'introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento. Per le suddette variazioni è comunque necessaria l'approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

Par. 4: Responsabilità della Direzione

La direzione della Società è costituita dai soggetti che ricoprono ruoli di governo e gestione (Consiglio di Amministrazione e Responsabili di Area). La direzione è responsabile *in primis* dell'applicazione del Modello Organizzativo adottato e si conforma a quanto di seguito dettagliato.

Impegno della direzione

La direzione fornisce evidenza del suo impegno nello sviluppo e nella messa in atto del modello organizzativo e nel

miglioramento continuo della sua efficacia:

- a. comunicando all'organizzazione l'importanza di ottemperare ai requisiti cogenti applicabili e a quelli del modello;
- b. stabilendo il codice etico ed il modello organizzativo;
- c. effettuando i riesami;
- d. assicurando la disponibilità di risorse.

Codice Etico

La direzione assicura che il codice etico:

- a. sia appropriato per gli scopi dell'organizzazione;
- b. sia comprensivo dell'impegno al soddisfacimento dei requisiti cogenti applicabili e a quelli del modello organizzativo ed al miglioramento continuo dell'efficacia modello stesso;
- c. sia comunicato e compreso all'interno dell'organizzazione;
- d. sia riesaminato per accertarne la continua idoneità.

Responsabilità, autorità e comunicazione

Responsabilità ed autorità

La direzione assicura che le responsabilità e le autorità siano definite e rese note nell'ambito dell'organizzazione.

Rappresentante della Direzione

La direzione designa un componente della struttura direzionale che, indipendentemente da altre sue responsabilità, abbia la responsabilità e l'autorità anche per:

- a. assicurare che i processi necessari per il Modello Organizzativo siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati;
- b. riferire alla direzione sulle prestazioni del Modello Organizzativo e su ogni esigenza per il miglioramento;
- c. assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti cogenti applicabili e a quelli del Modello Organizzativo nell'ambito di tutta l'organizzazione.

Comunicazione interna

La direzione assicura che siano attivati adeguati processi di comunicazione all'interno dell'organizzazione e che siano fornite anche comunicazioni riguardanti l'efficacia del Modello Organizzativo.

Riesame da parte della direzione

Generalità

La direzione, ad intervalli prestabiliti, congiuntamente all'Organismo di Vigilanza, riesamina il Modello Organizzativo per assicurarsi della sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. Questo riesame comprende la valutazione delle opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Le registrazioni dei riesami effettuati dalla direzione sono conservate presso l'Organismo di Vigilanza.

Elementi in ingresso per il riesame

Gli elementi in ingresso per il riesame da parte della direzione comprendono informazioni riguardanti

- a. i risultati delle verifiche dell'Organismo di Vigilanza;
- b. lo stato delle azioni correttive e preventive;
- c. le azioni a seguire da precedenti riesami effettuati dalla direzione;
- d. le modifiche che potrebbero avere effetti sul Modello Organizzativo;
- e. le raccomandazioni per il miglioramento.

Elementi in uscita dal riesame

Gli elementi in uscita dal riesame effettuato dalla direzione comprendono decisioni ed azioni relative:

- a. al miglioramento dell'efficacia del Modello Organizzativo e dei suoi processi,
- b. al miglioramento dei processi in relazione ai requisiti cogenti applicabili e a quelli del Modello;
- c. ai bisogni di risorse.

Par. 5: Documenti del Modello

Il Modello Organizzativo, al fine di garantire la massima flessibilità organizzativa, prevede un apparato documentale aggiuntivo rispetto a quello necessario alla buona gestione e all'efficiente funzionamento della Società. Tale apparato documentale aggiuntivo si limita a quello necessario al conseguimento della conformità ai requisiti del Decreto Legislativo.

Costituiscono documenti del Modello Organizzativo ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lvo 231/01:

1. il Codice Etico;
2. l'organigramma nominativo;
3. il Manuale di gestione (Manuale SGI);
4. la matrice dei rischi;
5. la matrice di prevenzione e controllo;

6. il presente documento.

CAP. III - ORGANISMO DI VIGILANZA

Par. 1: Struttura dell'Organismo di Vigilanza

In base alle disposizioni del Decreto, l'Organismo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un organo interno, indipendente e dotato di autonomi poteri e di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla nomina ed alla revoca dei membri dell'Organismo mediante delibera consiliare. Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, in merito alla remunerazione dell'Organismo stesso.

I componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza, uno dei quali con funzioni di Presidente, sono individuati in soggetti di comprovata esperienza e competenza, nelle tematiche di economia, organizzazione aziendale, responsabilità amministrativa di impresa nonché nelle tematiche di natura legale e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per i Consiglieri di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà pronta comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in detta carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca da membro dell'Organismo di Vigilanza può avvenire per i sottoelencati motivi:

- ❖ venir meno dei requisiti soggettivi di onorabilità, professionalità ed indipendenza e di quelli di cui all'art.2382 c.c.¹ ;
- ❖ gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne pregiudichino l'indipendenza e l'autonomia;
- ❖ grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- ❖ violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- ❖ assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. La delibera di revoca deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei consensi dei consiglieri presenti con diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione nella quale delibera la revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza provvede alla sua sostituzione.

La cessazione dei membri dell'Organismo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

L'Organismo di Vigilanza delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Par. 2: Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- attuare il Modello Organizzativo adottato;
- effettuare una costante ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di monitorare ed eventualmente integrare le aree a rischio dei reati presupposti;
- vigilare sull'effettività del Modello al fine di assicurare che i comportamenti posti in essere nell'azienda corrispondano al Modello Organizzativo, di gestione e di controllo, così come previsto dal presente documento;
- monitorare l'efficacia del Modello verificando l'idoneità del Modello predisposto a prevenire il verificarsi dei reati previsti;
- in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte, ed in particolare con la direzione, valutare la necessità di proporre all'Organo Amministrativo eventuali aggiornamenti del Modello con particolare riferimento all'evoluzione/mutamento della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale o a modifiche normative;
- verificare che i protocolli, criteri e/o principi previsti dalla Parte Speciale del presente Modello Organizzativo per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lvo 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;

¹ Art. 2382 c.c. Cause di ineleggibilità e di decadenza: Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), ed in particolare con la direzione, al fine di verificare e aggiornare la Mappa delle aree aziendali a rischio, e monitorare lo stato di attuazione del presente Modello Organizzativo, nonché predisporre interventi migliorativi o integrativi in relazione agli aspetti attinenti all'attuazione coordinata del Modello Organizzativo.
- In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così delineati:
 - vigilare l'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste;
 - verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
 - verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti, promuovendo, qualora necessario, il suo aggiornamento;
 - promuovere e contribuire al continuo aggiornamento e adeguamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;
 - raccogliere e verificare, con procedimento ad hoc, le segnalazioni pervenute in merito ad eventuali irregolarità o violazioni del complesso normativo previsto;
 - segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - elaborare un programma di vigilanza, coerentemente con i principi e le direttive contenute nel Modello Organizzativo nell'ambito dei vari settori di attività, attuando specifici interventi di controllo (programmati e non).

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire periodicamente all'Amministratore Delegato, sullo stato di attuazione ed efficacia del Modello Organizzativo, sulle attività di verifica e di controllo svolte, sull'esito delle stesse (ad es. le eventuali violazioni, la tipologia e la frequenza dei reati commessi, nonché le condotte che hanno portato all'integrazione delle fattispecie) e sulle eventuali criticità emerse nello svolgimento delle proprie funzioni.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto, almeno annualmente, a redigere una Relazione sulle attività svolte e sui risultati delle verifiche ed inviarla al Consiglio di Amministrazione, formulando proposte e azioni correttive in un'ottica di miglioramento del Modello.

Lo stesso Organismo di Vigilanza dovrà riferire inoltre al Collegio Sindacale per fatti censurabili e/o situazioni a rischio di reato che dovessero coinvolgere gli amministratori.

In particolare ed in via continuativa dovrà:

- a) effettuare verifiche mirate su determinate operazioni poste in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio, così come definite nelle singole Parti Speciali del Modello Organizzativo;
- b) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza trasmesse necessariamente;
- c) coordinarsi con i responsabili delle Aree aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello stesso, contenente direttive, istruzioni operative, ordini di servizio, ecc.;
- d) condurre le necessarie e/o opportune indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello e/ o del D.Lvo 231/2001 con successiva proposta di adozione delle misure più idonee;
- e) segnalare e riferire agli organi competenti eventuali carenze del Modello e proporre le relative modifiche e/o aggiornamenti.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, sentito il Presidente dell'Organismo, ad atti di ispezione e controllo, riferendo alla prima riunione utile i risultati dell'ispezione. Essi possono chiedere agli Amministratori notizie in relazione a determinate operazioni da loro poste in essere.

Al fine di poter esercitare meglio le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere informato circa:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo poste in essere dalle singole funzioni aziendali per dare attuazione al Modello predisposto;
- l'emanazione di atti formali relativi a provvedimenti di diversa natura;
- qualunque notizia e/o documento proveniente dalle Autorità Inquirenti e/o Giudicanti per le fattispecie di reato previste dal Decreto.

I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportati nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere consultati dall'Organo Amministrativo e dal Collegio Sindacale in qualsiasi momento; per tutti gli altri soggetti è necessaria una preventiva e motivata richiesta al Presidente dell'Organismo di Vigilanza o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Par. 3: Obblighi di informativa

A) Verso gli organi societari

Sono assegnate all'Organo di Vigilanza due attività di reporting:

- 1) la prima, su base continuativa, (e almeno con cadenza trimestrale) direttamente con l'Amministratore Delegato,

oralmente o a mezzo di riunioni ad hoc;

- 2) la seconda, su base periodica annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, mediante l'invio di una Relazione in merito al funzionamento e allo stato di attuazione del Modello.

Le verifiche sull'applicazione del Modello si svolgeranno tramite specifici test di controllo da svolgersi preferibilmente a campione.

L'Organismo di Vigilanza della OMR S.p.A. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare istanza in tal senso, per riferire in merito a situazioni specifiche inerenti all'attuazione del Modello.

B) Verso l'Organismo di Vigilanza

Nello svolgimento dei compiti assegnatigli, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza restrizioni, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

Qualunque soggetto, ivi compresi i membri degli organi sociali, ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dall'Organismo stesso, così come previsto dal D.Lvo 231/2001, art. 6, co. 2.

Dovranno essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini di natura penale per la tipologia dei reati previsti dal Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da componenti degli organi societari e dai dipendenti della società in caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti nei confronti dei dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- gli infortuni sul lavoro con malattia che superi i 40 giorni di prognosi.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

C) Altre attività di reporting

All'Organismo di Vigilanza deve essere inoltre comunicato l'eventuale modifica al sistema delle deleghe adottato dalla Società OMR S.p.A. ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

L'Organismo di Vigilanza deve coordinarsi inoltre periodicamente con tutte le funzioni competenti ed in particolare con la direzione della Società per i diversi profili specifici.

Par. 4: L'istituto del WHISTLEBLOWING

Introduzione

Con l'entrata in vigore della Legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017), l'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul Decreto Legislativo n. 231/2001 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del modello organizzativo 231 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

Il decreto legislativo 10.03.2023 n. 24, di recepimento della direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, ha introdotto nuove disposizioni in materia di whistleblowing che hanno innovato e modificato le modalità di segnalazione e la gestione del canale stesso:

Oggetto della segnalazione

La segnalazione può riguardare:

- a. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lvo 231/2001, o violazione del Modello organizzativo, di Codici di comportamento (ad es. Codice etico, regolamenti aziendali);
- b. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali così come indicati nell'allegato al D.Lvo 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati negli allegati al D.Lvo 24/2023, relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

- sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- c. Atti o missioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, così come specificato nell'art. 325 del Trattato dell'Unione Europea;
- d. Atto o omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par.2 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni che riguardano il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulla società;
- e. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- f. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale alla Società o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'azienda.

Modalità e destinatari della segnalazione

Le segnalazioni sono effettuate secondo le modalità descritte nella procedura interna I-HRE-03 20230703.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a. generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della società;
- b. la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto oggetto di segnalazione;
- e. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f. l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

OMR S.p.A. fornisce altresì informazioni e chiare indicazioni sul proprio sito intranet, nell'apposita sezione denominata "Disciplina Whistleblowing".

Gestione del canale di segnalazione interna

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

1. rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione;
2. mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante, richiedendo a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
3. danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
4. forniscono riscontro alla segnalazione entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro tre mesi** dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
5. mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

L'estratto del Modello Organizzativo relativo alla nuova disciplina del whistleblowing sarà esposto nella bacheca aziendale e sarà pubblicato in un'apposita sezione dedicata sul sito internet aziendale www.omrspa.com.

Obbligo di riservatezza e tutela del whistleblower

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'OdV che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, l'OdV, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a. a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b. a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile dell'Area/Funzione di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso se vi

sono i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;

- c. ad adottare eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della società.

a. Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del Codice Civile² e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità infatti, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del codice di protezione dei dati personali di cui al D.Lvo 196/2003.

Pertanto, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e, tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante. In questo caso alla persona segnalante verrà dato avviso mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché delle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni predette è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Ferma la previsione delle disposizioni precedenti, nelle procedure di segnalazione la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. 241/90 s.m.i.

b. Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'ODV che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Responsabile dell'area/funzione di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- all'Area/Funzione che si occupa delle sanzioni disciplinari che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- all'Ispektorato della funzione pubblica.

Segnalazione esterna - Condizioni

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, di quella coinvolta e di quella

² Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito "Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lvo 24/2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se è obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

L'ANAC, a tal fine, pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, tutte le informazioni relative ai suddetti canali.

- a) all'Ispettorato della funzione pubblica.

Divulgazione pubblica - Condizioni -

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Divieto di ritorsione

Le persone che segnalano le violazioni non possono essere oggetto di ritorsione.

Esempi di ritorsioni sono:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Responsabilità del whistleblower

Resta valida la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il

denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

CAP. IV - STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Par.1: Funzione

Il D.Lvo 231/2001 prevede la necessaria predisposizione, a cura dell'azienda, di sistemi disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto dei precetti e delle procedure aziendali funzionali alla regolamentazione delle attività sensibili.

Al riguardo infatti l'art. 6, co. 2, lett. e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano: *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'applicazione del sistema è autonoma e prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società e specificatamente dall'Area Risorse Umane. Il sistema sanzionatorio si basa sui principi della tempestività e immediatezza della sanzione che impongono di contestare tempestivamente il comportamento illecito e conseguentemente di irrogare tempestivamente la sanzione.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Più in particolare, le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Par. 2: Comportamenti illeciti e sanzionabili

I comportamenti tenuti dai soggetti (sia in posizione apicale che sottoposti all'altrui direzione) operanti in e per OMR S.p.A., (ivi compresi soggetti terzi) in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Costituiscono illeciti disciplinari le seguenti violazioni:

- a. inosservanza delle prescrizioni circa la redazione e la conservazione delle evidenze documentali prescritte dal documento denominato "MPC";
- b. la mancata, incompleta o non veritiera documentazione delle attività prescritte per i processi sensibili indicati e dettagliati nel documento denominato "MPC";
- c. l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo;
- d. l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione finalizzata a preservare l'ambiente e a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- e. la violazione dei principi comportamentali identificati nel Codice Etico adottato dalla Società;
- f. le violazioni ingiustificate e reiterate di tutte le altre prescrizioni del Modello Organizzativo,
- g. la violazione delle disposizioni riguardanti l'istituto del "whistleblowing"; in particolare nei confronti di chi ha commesso ritorsioni e ha violato le disposizioni del D.Lvo 24/2023;
- h. la diffamazione e/o la calunnia del whistleblower di cui sia stata accertata la responsabilità.

Par. 3: Misure nei confronti di amministratori e di sindaci

L'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione di eventuali violazioni come sopra elencate commesse da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale; informa parimenti il Collegio Sindacale di eventuali violazioni commesse da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale procedono agli accertamenti ritenuti necessari e assumono di concerto gli opportuni provvedimenti e ne informano tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Par. 4: Misure nei confronti di soggetti esterni, quali Collaboratori esterni, Fornitori e Partner

La violazione da parte di Collaboratori esterni alla Società, di Soci in Società ed enti partecipati dalla Società, di Fornitori di beni e servizi e Partner, delle norme previste dal Decreto e/o del Codice di comportamento Fornitori e Partner e/o di tutte le violazioni di cui al par. 2, può essere causa di risoluzione del contratto. Tale circostanza è esplicitamente contenuta in ciascun contratto in cui la Società sia parte. La violazione va denunciata senza indugio all'Amministratore Delegato da chi la rileva. Se l'Amministratore Delegato ritiene che la denuncia sia fondata, ordina l'immediata risoluzione

del contratto e ne dà notizia all'Organismo di Vigilanza. Egli dà ugualmente notizia all'Organismo di Vigilanza.

Par. 5: Sanzioni disciplinari nei confronti di dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Al personale dipendente della Società OMR S.p.A. al quale sia imputabile la violazione delle disposizioni del presente Modello adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lvo 231/2001, si applicano le misure previste dal CCNL applicato, ivi compresa la risoluzione del rapporto quando la violazione commessa ed accertata sia tale da ledere e compromettere il vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro, sempre comunque nel rispetto della L. 30.05.1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati rispetto alle procedure già previste e ai poteri conferiti ai soggetti competenti, salvo quanto previsto dal paragrafo seguente.

Il lavoratore subordinato che non ottemperi alle disposizioni previste nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo che si concretino in una lieve inottemperanza verrà sanzionato con il **rimprovero verbale**.

Integrano gli estremi della lieve inottemperanza:

- la violazione delle prescrizioni contenute nel documento denominato "MPC" che si concretino in: i) un errore lieve nella conservazione documentale prescritta dalle procedure di prevenzione e riscontrata nelle evidenze documentali; ii) un errore lieve nella redazione dei documenti prescritta dalle procedure di prevenzione e riscontrata nelle evidenze documentali. In caso di dubbio e/o difficoltà nella qualificazione del comportamento inottemperante, il Responsabile Risorse Umane valuterà, caso per caso, la gravità della violazione e nei casi più gravi, dovrà consultare l'Amministratore Delegato. In caso di disaccordo tra il Responsabile Risorse Umane e l'Amministratore Delegato, sarà quest'ultimo a deliberare. Il dipendente che abbia ricevuto il rimprovero verbale può giustificare la propria inadempienza entro 5 giorni dal rimprovero scritto; in difetto, o in caso di mancato accoglimento della motivazione adottata, potrà essere sanzionato con un richiamo scritto o con la multa.

Ammonizione scritta

Il lavoratore subordinato che abbia ricevuto tre rimproveri verbali verrà sanzionato con il rimprovero scritto.

Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione

Il lavoratore subordinato che non ottemperi alle disposizioni previste nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo che si concretino in una grave inottemperanza verrà sanzionato con la multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare.

Integrano gli estremi della grave inottemperanza:

- la violazione delle prescrizioni contenute nel documento denominato "MPC" che si concretino in: i) un errore grave nella compilazione documentale prescritta dalle procedure di prevenzione e riscontrata nelle evidenze documentali; ii) un errore grave nella conservazione documentale prescritta dalle procedure di prevenzione e riscontrata nelle evidenze documentali;
- la violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni

In caso di anche solo una recidiva da parte del lavoratore subordinato in fatti gravi che generano multa, verrà comminata la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.

Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a sei mesi.

Licenziamento disciplinare con preavviso

- Violazione sistematica delle disposizioni preventive contenute nel Codice Etico;
- Violazione sistematica delle disposizioni preventive contenute nel Modello Organizzativo;
- Ostacolo alle funzioni di vigilanza e controllo degli organi preposti;
- Iscrizione nel Registro degli indagati (notifica dell'avviso di garanzia) per uno specifico reato presupposto di cui al D.Lvo 231/2001.

Licenziamento disciplinare senza preavviso

- Commissione dell'illecito con dolo;
- Condanna per uno specifico reato presupposto di cui al D.Lvo 231/2001.

Nell'ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità amministrativa di OMR S.p.A. un fatto e/o comportamento commesso da un dipendente, la Società sarà legittimata ad operare una trattenuta per il risarcimento dei danni subiti dalla stessa.

Par. 6: Procedura di accertamento delle violazioni ed applicazione di sanzioni disciplinari

Alla notizia di violazione del Modello Organizzativo come previste nel par. 2, la Società promuoverà un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa, secondo le modalità previste dal CCNL applicato. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà altresì garantito un congruo termine per la propria difesa nel rispetto delle disposizioni del CCNL applicato. Infatti la Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie sopra elencate.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- ✓ gravità della violazione commessa;
- ✓ mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- ✓ prevedibilità dell'evento;
- ✓ intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- ✓ comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- ✓ al concorso, nella violazione commessa, di più lavoratori in accordo tra loro;
- ✓ altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dal CCNL in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- ✓ l'obbligo della previa contestazione dell'addebito al dipendente con indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- ✓ l'obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare, se più grave del rimprovero verbale, prima che sia trascorso il termine minimo previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori dalla contestazione per iscritto dell'addebito, nel corso del quale il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni;
- ✓ il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce conferisce mandato, ovvero di un componente della RSU;
- ✓ l'obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto;
- ✓ entro e non oltre i termini massimi previsti dai rispettivi CCNL dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, il procedimento disciplinare è definito con l'archiviazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti delle persone segnalanti illeciti e violazioni (whistleblower, facilitatori e altri soggetti previsti dal D.Lvo 24/2023), intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta- un danno ingiusto ai soggetti segnalanti. Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli.

CAP. V - COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

L'adozione e l'implementazione del Modello Organizzativo prevedono attività di comunicazione e formazione a tutte i soggetti coinvolti nell'applicazione del Modello medesimo. Tali attività di comunicazione e formazione sono parte imprescindibile del Modello ed il loro svolgimento costituisce evidenza dell'applicazione del Modello.

L'attività di comunicazione e formazione sul Modello Organizzativo viene svolta mediante i seguenti strumenti:

- riunioni informative con periodicità almeno annuale (presenza documentata) rivolte alle persone coinvolte nell'applicazione del Modello, dedicate alla presentazione dei contenuti del testo legislativo e del Modello Organizzativo e dei documenti allegati;
- circolari interne (documentate e conservate) con periodicità almeno annuale, ovvero in corrispondenza di novità intervenute in materia di responsabilità amministrative delle imprese;
- sito internet aziendale costantemente aggiornato con sezione dedicata al Modello Organizzativo.

L'attività di formazione sul Modello Organizzativo viene svolta in occasione dei seguenti momenti:

- all'assunzione;
- al cambio di ruolo;
- in caso di introduzione di nuove modalità organizzative;

• periodicamente per consolidare quanto già acquisito e per approfondimenti.
L'attività di formazione sul Modello Organizzativo è documentata. Le registrazioni relative alla formazione riportano almeno i seguenti dati:

- la data di svolgimento e la durata;
- i docenti;
- il dettaglio degli argomenti trattati;
- la documentazione distribuita;
- i nomi di tutti i partecipanti;
- i risultati delle eventuali verifiche finali di apprendimento.

CAP. VII - PARTI SPECIALI

Con riferimento alle categorie di reati di seguito indicate, la Società ha ritenuto opportuno adottare specifici protocolli, caratterizzati da diversi gradi di complessità anche documentale, in funzione del livello di rischio riscontrato all'esito delle analisi effettuate, anche con riferimento alle ipotesi di tentativo e di concorso di persone nel reato e dettagliatamente descritti nella Parte Speciale del Modello Organizzativo di gestione e controllo.

Si provvede di seguito alla descrizione dei reati di cui agli articoli **24, 24-bis 25, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-undecies, 25-quinquiesdecies** del D.L.gs. 231/2001 e contemplati dalla presente Parte Speciale.

Con riferimento alle altre tipologie di reato, considerato il rischio di improbabile commissione, non si è ritenuto opportuno adottare protocolli *ad hoc*. Pertanto, con riferimento ai reati indicati di seguito, i principi ispiratori del Modello e quelli contenuti nel Codice Etico, costituiscono di per sé stessi, presidio idoneo e sufficiente a prevenirne la commissione:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- razzismo e xenofobia.

* * *

Fine primario della creazione della presente Parte speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

PARTE SPECIALE "A"

Par. 1: Reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 d.lvo n. 231/2001)

In relazione a tale parte speciale, sono descritti sinteticamente le fattispecie comportamentali che integrano le varie tipologie di reati contro la Pubblica Amministrazione (in seguito per brevità indicata anche "P.A.").

- **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)**

Il reato punisce il comportamento di un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, che, in caso di ottenimento dallo Stato, ente pubblico o Comunità Europea, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti non li destina ad opere o attività di pubblico interesse.

La condotta sanzionata penalmente consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta a titolo di finanziamenti, sovvenzioni o contributi, ricevuti per uno specifico fine e/o attività dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi ricevuti è distratta ad altri fini oppure anche se la parte utilizzata allo specifico fine abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva e, pertanto, il reato può dirsi consumato solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi, a prescindere dalle modalità con cui detti fondi sono stati ottenuti, il reato può essere integrato anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, nel caso in cui non siano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società distrugga, anche parzialmente, i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti ottenuti, per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee.

- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)**

È il caso di un soggetto che, mediante l'utilizzo o la presentazione di documentazione falsa o mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente contributi o finanziamenti erogati dallo Stato, enti pubblici, Comunità Europea. La fattispecie di reato si realizza nei casi in cui la Società (anche tramite un soggetto esterno alla stessa) mediante particolari modalità di azione, quali l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi (scritti o orali) o attestanti fatti non veri o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se un componente degli Organi Sociali, un eventuale futuro dipendente o un prestatore di lavoro, per far ottenere un finanziamento alla Società, attestasse circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, raggiungendo l'obiettivo di far conseguire alla Società un finanziamento non dovuto. In questo caso, contrariamente a quanto previsto relativamente alla fattispecie di reato di cui all'art. 316-bis c.p., a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona al momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Si evidenzia che la norma incriminatrice di cui all'art. 316-ter c.p. è destinata a coprire le condotte residue che l'art. 640-bis c. p. (fattispecie successiva) non punisce con sanzione penale.

In via generale, il reato di indebita percezione a danno dello Stato potrebbe realizzarsi nelle ipotesi in cui la condotta illecita venga posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma; si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più grave) qualora gli artifici usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter c. p. e siano riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis c.p.

Inoltre, l'art. 316-ter c.p. configura un'ipotesi residuale anche rispetto al reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.), rispetto al quale l'elemento differenziante è dato non più dalla tipologia di artificio o raggio eventualmente utilizzata dall'agente, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie dell'art. 640, co. 2, n. 1, c.p. non consiste nell'ottenimento di un'erogazione ma in un generico profitto di qualsiasi altra natura.

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo nei casi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società mediante particolari modalità di azione, quali l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi (scritti o orali) o attestanti fatti non veri o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

- **Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)**

Il reato sanziona il comportamento di un soggetto che, con particolari raggiri, inducendo un soggetto in errore, danneggia lo Stato o altro ente pubblico, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Lo schema di questo reato è quello tipico della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso alterazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui). La fattispecie si caratterizza per la specificità del soggetto passivo: lo Stato o un altro ente pubblico. La condotta incriminata consiste nel ricorrere a qualsiasi tipo di inganno ("artifici o raggiri"), compreso l'omettere circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque e ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri.

Si tratta di una fattispecie generica di truffa aggravata dall'evento che il danno economico derivante dall'attività ingannevole è recato allo Stato o ad altro ente pubblico.

Il reato in esame potrebbe integrarsi, a titolo meramente esemplificativo nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società ricorra a qualsiasi tipo di raggio, tale da indurre in errore un funzionario dello Stato (oppure un altro ente pubblico), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri, mediante utilizzo di contrassegni falsificati al fine di far apparire versati tasse e contributi, nell'ipotesi di stipula di un contratto per la prestazione di servizi successivamente effettuata allo Stato o ad altro ente pubblico, a seguito di dichiarazioni false relative all'esistenza di condizioni e requisiti previsti per l'espletamento dell'attività pattuita e di induzione in errore dell'ente pubblico relativamente alle modalità di esecuzione della prestazione, affidata a personale privo delle richieste capacità professionali.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Questa fattispecie è qualificabile come una circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p.

Esso si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: le erogazioni pubbliche. Per "erogazione pubblica" deve intendersi ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, comunque denominata: contributi e sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati.

La condotta di cui all'art. 640-bis c.p. possiede un *quid pluris* rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316-ter c.p. Il reato si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore. Il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione.

Elementi costitutivi della fattispecie sono: (i) l'induzione di altri in errore, (ii) il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, (iii) il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)**

In questo caso viene punito il comportamento di un soggetto che, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando dati, informazioni o programmi in esso contenuti procura a sé o terzi un ingiusto profitto.

Ai sensi del co. 2 della medesima disposizione, la pena è aumentata "se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640", vale a dire se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, "ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema".

L'art. 9, co. 1, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119 ha inserito un terzo co. in virtù del quale la pena è ulteriormente aumentata se il fatto "è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti".

Il reato di frode ha i medesimi elementi costitutivi della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico o telematico attraverso la sua manipolazione.

Per sistema informatico deve intendersi, secondo quanto disposto dalla Legge 23 dicembre 1993 n. 547 ("Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica"), un complesso di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile dell'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche che sono caratterizzate da una attività di codificazione e decodificazione di dati, allo scopo di generare informazioni, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

La norma è posta a tutela della riservatezza e della regolarità dei sistemi informatici nonché del patrimonio altrui. Il reato può essere commesso, alternativamente, mediante alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, ovvero in un intervento non autorizzato (che è possibile effettuare in qualsiasi modo, trattandosi di reato a forma libera) sui dati, informazioni e programmi ivi contenuti. L'attività di manipolazione e/o alterazione può essere rivolta verso sistemi informatici propri o di terzi, ivi inclusi i sistemi informatici dello Stato, della Pubblica Amministrazione o di un altro ente pubblico.

In ogni caso, tale fattispecie di reato assume particolare rilievo se realizzata in danno dello Stato, della Pubblica Amministrazione o altri Enti Pubblici. Il reato potrebbe integrarsi per esempio mediante alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti requisiti essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare, seppur già trasmessi all'Amministrazione, dati fiscali e/o previdenziali della Società.

- **Frode nelle Pubbliche Forniture (art. 356 c.p.)**

La norma punisce chi commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali delle pubbliche forniture. Essa identifica una condotta inadempiente, connotata da malafede contrattuale e rinvenibile precisamente nella deliberata scelta di fornire, alla Pubblica Amministrazione, cose, opere o servizi diversi da quelli pattuiti o dotati di caratteristiche difformi, per provenienza, origine, qualità o quantità.

- **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)**

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o altri, denaro o altra utilità.

La differenza tra la condotta concussoria del pubblico ufficiale e la condotta corrotta del medesimo non sta nel chi prenda l'iniziativa dell'offerta-richiesta di denaro, bensì nella posizione di supremazia incontestabile e incontrastabile del pubblico ufficiale: che viene a trovarsi, per ragioni ulteriori rispetto ai pubblici poteri che possiede, in condizione di abusarne prevaricando sul privato senza che a questi residuino possibilità di autodifesa.

Con il termine "altra utilità" deve intendersi tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente in un fare o in un dare e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune.

Le condotte illecite appaiono difficilmente tipizzabili, potendosi manifestare sia la posizione di preminenza del pubblico ufficiale che quella di soccombenza del privato attraverso qualsiasi atteggiamento, anche implicito. È ipotizzabile il concorso nel reato di concussione qualora un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società partecipi alla condotta criminosa di un Pubblico Ufficiale nell'interesse della Società ovvero per ottenere un vantaggio per quest'ultima.

- **Corruzione (art. 318-319 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio.

Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un Pubblico Ufficiale riceva, per sé o per altro, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando un vantaggio a favore dell'offerente. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di partecipazione a gare bandite da un ente pubblico allorché vengano fatte offerte di danaro o di altra utilità ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione al fine di aggiudicarsi la commessa.

Si ribadisce che l'attività delittuosa del funzionario pubblico può estrinsecarsi sia in un atto d'ufficio (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, il Pubblico Ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Costituisce circostanza aggravante l'aver commesso un atto di cui all'art. 319 c. p. che abbia “[...] per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi” (art. 319-bis c.p.).

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui un soggetto offra o prometta denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate.

Viene, parimenti, sanzionata la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

È, altresì, sanzionata la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, il quale sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c. p.

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, ad esempio nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per indurlo a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, ma l'offerta o la promessa non venga accettata.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

In tal caso il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi ad esempio nell'ipotesi in cui la Società sia coinvolta in una causa civile, penale o amministrativa e corrompa un funzionario pubblico al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento (ad es., corruzione di un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali posti in essere dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa).

- **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

Il reato si configura quando le medesime condotte descritte sopra vengono realizzate nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee e funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri. Ai sensi dell'art. 322-bis codice penale, le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, 3° e 4° co., c. p., si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività

corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

La norma in esame prevede, altresì, che: *“Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

Par. 2: Destinatari della Parte Speciale “A”

Destinatari della Parte Speciale “A” sono gli amministratori, i sindaci, i responsabili di area, i soggetti muniti di delega a vario titolo di OMR S.p.A., (“Soggetti apicali”), i collaboratori, partners, e tutti i soggetti che operano a vario titolo per OMR S.p.A. diversi dai soggetti apicali, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

Par.3: Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare inizio alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- porre in essere, collaborare o dare inizio alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei destinatari di tenere un comportamento corretto, collaborativi ed ispirato ai criteri di assoluta trasparenza nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

In particolare, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi genere in favore di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione che possano potenzialmente costituire di per sé fattispecie di reato;
- distribuire omaggi o regali eccedenti le normali forme di cortesia e rivolte ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. È vietata in particolare modo qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, italiani o esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per il loro esiguo valore o perché volti a promuovere l'immagine della società;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o della Comunità Europea al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o della Comunità Europea a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si accordino loro indebiti vantaggi.

Conseguentemente la Società si conforma ai seguenti principi comportamentali:

- principio della separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- principio di attribuzione di deleghe e dei poteri di firma in conformità allo Statuto e alle disposizioni di legge applicabili;
- principio della specifica e chiara indicazione dei soggetti delegati, delle competenze richieste ai destinatari della delega e dei poteri rispettivamente assegnati;
- principio in base al quale le deleghe ed i poteri di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- principio di coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe;
- principio in base al quale i poteri delegati ed i poteri di firma devono essere adeguatamente documentati;
- il principio secondo cui le deleghe e i poteri di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- principio della chiara definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione

aziendale;

- idonei meccanismi di pubblicità delle procure verso i soggetti terzi;
- principio del rispetto da parte del soggetto delegato/procuratore/istitutore della normativa e dei regolamenti vigenti, nonché di tutti gli eventuali provvedimenti inerenti a sanzioni o misure cautelari interdittive;
- identificazione dei requisiti soggettivi dei delegati/procuratori/istitutori, le modalità di verifica del possesso da parte dei delegati/procuratori/istitutori di tali requisiti e delle specifiche procedure di controllo dei requisiti stessi.

Par. 4: Protocolli penal-preventivi e sistemi di controllo adottati

Fermo restando i principi comportamentali sopra richiamati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione reati, ha definito e adottato i seguenti presidi/protocolli.

a) Specifica previsione nel Codice Etico

La Società ha adottato un proprio Codice etico in cui sono previsti i principi comportamentali da adottare e le situazioni da evitare in occasione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

b) Adozione di specifici protocolli previsti nella matrice denominata "MPC"

c) Adozione di uno specifico sistema disciplinare

La Società ha adottato un sistema disciplinare in caso di violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati in occasione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

PARTE SPECIALE "B"

Par. 1: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24-bis D.Lvo n. 231/2001)

• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

L'art. 615-ter del codice penale sanziona "*chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.*" La condotta sanzionata penalmente si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti. La norma punisce non solo chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico, ma anche chi vi si mantiene contro la volontà esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. In ogni caso, il reato in esame si realizza soltanto se il sistema che si viola è provvisto di adeguata protezione dalle intrusioni in quanto in tal modo il titolare del sistema ha manifestato la propria volontà di inibire a terzi l'accesso al sistema.

La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico che sia protetto da una "password".
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-
quater c.p.)**
L'art. 617-
quater c.p. sanziona il comportamento di "*chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe*". Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a "*chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*"
La norma sanziona penalmente tutte le condotte che si sostanzino nell'utilizzo di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni. In particolare, il primo comma dell'art. 617-
quater punisce chi ha intercettato in modo fraudolento una comunicazione destinata a rimanere riservata; il secondo comma della disposizione, invece, tende ad evitare che la comunicazione stessa, venuta a conoscenza dell'agente fraudolentemente o casualmente, venga divulgata, nella sua totalità, come parzialmente, a terzi con qualsivoglia mezzo di informazione.
- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-
quinquies c.p.)**
L'art. 617-
quinquies c.p. punisce "*chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi*".
La norma sanziona penalmente tutte le condotte che si sostanzino nella installazione e nell'utilizzo di apparecchiature che siano idonee ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche e telematiche tra

terzi. La condotta sanzionata potrebbe integrarsi anche con l'utilizzazione di apparecchiature in grado di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico dal momento che la copiatura abusiva dei codici di accesso rientra nella nozione di "intercettare" di cui alla norma incriminatrice.

La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.),** punisce chiunque *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, [...] distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui [...]"*.

La condotta penalmente sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter del c.p.)**

L'art. 635-ter c.p. punisce chiunque *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, [...] commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità"*.

La condotta criminosa in esame si differenzia da quella prevista all'art. 635-bis quanto alle caratteristiche delle informazioni, dei dati e dei programmi informatici danneggiati, essendo gli stessi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero di pubblica utilità.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater del c.p.).**

L'art. 635-quater c.p. punisce chiunque *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, [...] mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento"*.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

L'art. 635-quinquies c.p. punisce chiunque ponga in essere le condotte prescritte all'art. 635-quater al fine di *"distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento"*.

La condotta criminosa in esame si differenzia da quella prevista all'art. 635-quater quanto alle caratteristiche dei sistemi informatici o telematici, essendo gli stessi di pubblica utilità.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

L'art. 615-quater c.p. punisce *"chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo"*.

La norma sanziona penalmente tutte le condotte che si sostanzino in violazioni di un ambito di riservatezza di un soggetto. Ciò può avvenire, a mero titolo esemplificativo, procurandosi il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente ad un altro soggetto, ovvero utilizzando una carta di credito contraffatta. Viceversa, secondo consolidata giurisprudenza, non configura il reato di detenzione e diffusione abusive di codici di accesso a sistemi informatici e telematici il possesso di un decodificatore di segnali satellitari e di schede per la ricezione degli stessi.

La condotta sanzionata penalmente potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei di accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

L'art. 615-quinquies c.p., punisce *"chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione,*

totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici".

La norma sanziona penalmente tutte le condotte che si sostanzino nella diffusione di tecnologie informatiche di varia tipologia (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici) volte ad accedere forzosamente a sistemi informatici o telematici e danneggiarne o interromperne l'attività.

La condotta sanzionata potrebbe attuarsi, a mero titolo esemplificativo:

- nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società, anche in concorso con terzi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna, o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

• Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. sancisce che "se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".

La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. L'articolo 491-bis c.p. (come introdotto dalla Legge n. 547/1993 e poi modificato dalla Legge n. 48/2008) contiene, infatti, una previsione che estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità riguardanti un documento informatico. Le falsità in esame riguardano anche gli atti redatti, nell'esercizio delle loro funzioni, dagli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio.

Al fine di comprendere il perimetro del reato di falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, è necessario definire il "documento informatico". Al riguardo, la relazione al disegno di legge originario specifica che: "[...] in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza della definizione di documento informatico, inteso come supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli, si è deciso di accogliere, anche ai fini penali, la più ampia e corretta nozione di documento informatico, già contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

Tale definizione era già stata accolta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lvo n. 82 del 7 marzo 2005), che regola l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sia all'interno della Pubblica Amministrazione che nei rapporti tra amministrazione e privati (in alcuni limitati casi, il Codice disciplina anche l'uso del documento informatico nei documenti tra privati).

Par. 2: Destinatari della Parte Speciale "B"

Destinatari della Parte Speciale "B" sono gli amministratori, i sindaci, i responsabili di area, i soggetti muniti di delega a vario titolo di OMR S.p.A., ("Soggetti apicali"), i collaboratori, partners, e tutti i soggetti che operano a vario titolo per OMR S.p.A. diversi dai soggetti apicali, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

Par. 3: Principi di comportamento

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare inizio alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- porre in essere, collaborare o dare inizio alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente parte speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei destinatari di tenere un comportamento corretto, collaborativi ed ispirato ai criteri di assoluta trasparenza nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

Conseguentemente la Società si conforma alle seguenti regole:

- protezione dell'integrità delle informazioni contenute in un sistema accessibile a coloro che lavorano in OMR S.p.A., al fine di prevenire modifiche non autorizzate;
- protezione dei documenti elettronici;
- rimozione delle password e dei diritti d'accesso al termine del rapporto di lavoro;
- aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso;
- accesso ai sistemi informatici della società mediante adeguate procedure di autorizzazione;
- controllo degli accessi da parte del responsabile;
- tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali;

- utilizzazione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse;
- controlli sulla rete aziendale e sulle informazioni che vi transitano;
- controlli sull'installazione di software sui sistemi operativi;
- controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da software dannosi, nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utilizzatori sulla prevenzione;
- gestione e manutenzione dei sistemi da parte della funzione a ciò incaricata;
- previsione negli accordi con terze parti e nei rapporti di lavoro di non divulgazione delle informazioni;

Par. 4: Protocolli penal-preventivi e sistemi di controllo adottati

Fermo restando i principi comportamentali sopra richiamati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione reati, ha definito e adottato i seguenti presidi/protocolli.

a) Specifica previsione nel Codice Etico

La Società ha adottato un proprio Codice etico in cui sono previsti i principi comportamentali da adottare al fine da evitare la commissione dei reati di criminalità informatica.

b) Adozione di specifiche procedure previste nella matrice denominata "MPC"

c) Adozione di uno specifico sistema disciplinare

La Società ha adottato un sistema disciplinare in caso di violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati di criminalità informatica.

PARTE SPECIALE "C"

Par.1: I delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1 D.Lvo n. 231/2001)

La L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, co. 7, lett. b), contenente "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel D.Lvo 231/2001 l'art. 25- bis.1, in materia di "delitti contro l'industria e il commercio", in vigore dal 15 agosto 2009.

Nel caso specifico di OMR S.p.A. si è ritenuto che un rischio, seppur minimo, di commissione di reati appartenente a questa parte speciale, fosse riconducibile e limitato alla seguente fattispecie di reato:

• Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c. p.)

La norma reprime la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quella dichiarata o pattuita.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato dalla pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e, in via accessoria, dall'interesse patrimoniale del singolo acquirente. L'elemento materiale del reato di frode nell'esercizio del commercio consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta.

Par. 2: Destinatari della Parte Speciale "C"

Destinatari della Parte Speciale "C" sono gli amministratori, i sindaci, i responsabili di area, i soggetti muniti di delega a vario titolo di OMR S.p.A., ("Soggetti apicali"), i collaboratori, partners, e tutti i soggetti che operano a vario titolo per OMR S.p.A. diversi dai soggetti apicali, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

Par. 3: Protocolli penal-preventivi e sistemi di controllo adottati

Fermo restando i principi comportamentali sopra richiamati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione reati, ha definito e adottato i seguenti presidi/protocolli.

a) Specifica previsione nel Codice Etico

La Società ha adottato un proprio Codice Etico in cui sono previsti i principi comportamentali da adottare al fine da evitare la commissione dei delitti contro l'industria ed il commercio.

b) Adozione di specifiche procedure previste nella matrice denominata "MPC"

c) Adozione di uno specifico sistema disciplinare

La Società ha adottato un sistema disciplinare in caso di violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei delitti contro l'industria ed il commercio.

PARTE SPECIALE “D”

Par.1: Reati societari (Art. 25-ter D.Lvo n. 231/2001)

- **Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni (artt. 2621 e 2622 c.c.)**

Il reato di false comunicazioni è previsto da due disposizioni normative che si differenziano tra di loro per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. Il reato si configura nel primo caso, quando un amministratore, un sindaco, un direttore generale o un liquidatore, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico per conseguire un ingiusto profitto, espongono in bilanci ed in genere nelle comunicazioni sociali, fatti non veri, od omettono informazioni obbligatorie sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, inducendo in errore i destinatari di tali comunicazioni, e nel secondo caso, quando, fatto salvo quanto appena detto, venga anche cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

In merito a tale reato si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le false od omesse informazioni devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

La norma è applicabile ai fatti sopra esposti quando gli stessi siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta e nell'ipotesi in cui i fatti sopra esposti riguardano società che **non superino** i limiti richiesti dal R.D. 16.03.1942, n. 267, per essere sottoposti a fallimento o concordato preventivo e cioè nei casi in cui:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

- **Falso in prospetto (art. 173-bis D.Lvo n. 58/1998 - ex art. 2623 c.c.)**

L'art. 173-bis del D.Lvo n. 58/1998, punisce *“chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari”*.

La condotta criminosa potrebbe realizzarsi, a mero titolo esemplificativo, solo nel caso in cui la Società dovesse essere quotata presso i mercati regolamentati.

In via potenziale nel caso in cui la Società risulti obbligata a redigere i prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero i documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società esponga false informazioni od occulti dati o notizie, con l'intenzione di ingannare i destinatari, nei documenti sopra indicati, in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D.Lvo 27 gennaio 2010 n. 39 - ex art. 2624 c.c.)**

L'art. 27 del D.Lvo n. 39/2010, punisce *“i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione”*.

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle

comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della revisione (trattasi di c.d. "reato proprio"), ma i componenti degli Organi Sociali dell'ente e i dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato qualora abbiano determinato o istigato la condotta illecita dello stesso responsabile della revisione. Una delle modalità attraverso le quali potrebbe realizzarsi la condotta criminosa ricorre nel caso in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società - in concorso con i responsabili della revisione legale - al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attesti il falso od occulti informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione; oppure nel caso di attestazione del falso o occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di una società da parte dei soggetti incaricati della revisione sulla società stessa, o nel caso di attestazione del falso o occultamento di informazioni nelle relazioni del responsabile della revisione contenenti il giudizio sul bilancio di esercizio, o nel caso di false dichiarazioni da parte del responsabile della revisione relativamente al parere allo stesso richiesto in tema di congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

- **Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La fattispecie inerisce la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire ai soci, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dagli stessi ovvero li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio).

Resta tuttavia la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Il reato si integra solo se, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve rispetto ai quali si applicherà l'art. 2627 c.c.

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

La condotta criminosa di tale reato consiste nel ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve che non possono essere per legge distribuite.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio). Si evidenzia che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Si evidenzia che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituibili prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori in relazione alle azioni della Società, mentre nell'ipotesi di operazioni illecite sulle azioni della società controllante, una responsabilità degli amministratori è configurabile solo a titolo di concorso nel reato degli amministratori delle società controllate, ove vi sia determinazione o istigazione a commettere il reato nei confronti di questi soggetti.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Il reato si perfeziona quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando un danno ai creditori. Si evidenzia che:

il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Anche in questo caso, soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio).

- **Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)**

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori e i soci conferenti.

• **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei Liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si evidenzia che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato possono essere solo i liquidatori (reato proprio).

• **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

La condotta consiste nell'impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, mediante occultamento di documenti o tramite idonei artifici.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio).

Si evidenzia che:

- il reato è punito più gravemente nel caso in cui la condotta cagioni un danno.

• **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea allo scopo di trarne un ingiusto profitto.

Il reato è comune cioè può essere commesso da chiunque.

• **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**

L'art. 2629-bis del codice civile, punisce "l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma". Ai sensi dell'art. 2391, primo comma, c.c. l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Considerato che, nella gran parte dei casi di operazioni poste in essere dagli amministratori in conflitto di interessi, il soggetto danneggiato è rappresentato dalla società stessa, è necessario stabilire quando l'omessa comunicazione del conflitto di interessi sia commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Sulla base di queste considerazioni, l'ipotesi di maggiore rilievo potrebbe essere quella in cui la condotta omissiva dell'amministratore abbia causato danni non alla società di appartenenza, bensì ai terzi che sono venuti in contatto ed hanno concluso con la società medesima rapporti giuridici di qualsiasi genere. Alcune delle modalità attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui all'art. 2629-bis cod. sono, a mero titolo esemplificativo:

- mancata dichiarazione - da parte dell'amministratore delegato di una società quotata al Consiglio di Amministrazione - di un interesse personale o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di amministrazione;
- mancata dichiarazione da parte dell'amministratore delegato di una società quotata della sua qualità di socio di maggioranza in una società controparte di quella dallo stesso amministrata;
- l'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, lo stesso amministratore abbia in una determinata operazione della Società; nell'ipotesi di amministratore delegato, mancata astensione dal compimento dell'operazione in conflitto e nella mancata investitura dell'organo collegiale sull'operazione in conflitto;
- nel caso, invece, di amministratore unico, omessa notizia dell'operazione in conflitto alla prima assemblea utile.

• **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

La norma punisce:

- i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
- Chi esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo se il fatto è commesso nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato.

• **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La disposizione individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatto materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a vigilanza ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute all'Autorità di Vigilanza.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

• **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)**

La norma punisce chi, in caso di fusione transfrontaliera, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Par. 2: Destinatari della Parte Speciale "D"

Destinatari della Parte Speciale "D" sono gli amministratori, i sindaci, i responsabili di area, i soggetti muniti di delega a vario titolo di OMR S.p.A., ("Soggetti apicali"), i collaboratori, partners, e tutti i soggetti che operano a vario titolo per OMR S.p.A. diversi dai soggetti apicali, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

È opportuno inoltre precisare che l'art. 2639 c.c. equipara gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori che svolgono dette funzioni in maniera formale a coloro che le esercitano di fatto; dei reati societari risponde infatti sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla "qualifica" o "funzione".

Par. 3: Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare inizio alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- porre in essere, collaborare o dare inizio alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei destinatari:

- di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali principi si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- di assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, assicurando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate

Inoltre è fatto obbligo di:

- consegnare a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio prima della riunione per l'approvazione dello stesso e conseguente documentata certificazione dell'avvenuta consegna della suddetta bozza;
- individuare il soggetto responsabile al controllo dei documenti contabili ai fini della redazione del bilancio;
- comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza anomalie o difformità riscontrate in sede di controllo della bozza di bilancio.

Nell'ambito di tali comportamenti è fatto pertanto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, mancanti, o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica,

patrimoniale e finanziaria della società;

- omettere dati e informazioni stabiliti dalla legge situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non ricompresa fra quelle di seguito descritte;
- distribuire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società al di fuori dei casi previsti dalla legge, che provochino lesione dell'integrità del patrimonio sociale;
- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione della società o di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare tempestivamente le comunicazioni e segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
- riportare nelle predette comunicazioni o segnalazioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti in relazione alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Par. 4: Protocolli penal-preventivi e sistemi di controllo adottati

Fermo restando i principi comportamentali sopra richiamati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione reati, ha definito e adottato i seguenti presidi/protocolli.

a) Specifica previsione nel Codice Etico

La Società ha adottato un proprio Codice etico in cui sono previsti i principi comportamentali da adottare al fine di evitare la commissione dei reati societari.

b) Adozione di specifici protocolli e procedure previste nella matrice denominata "MPC"

c) Adozione di uno specifico sistema disciplinare

La Società ha adottato un sistema disciplinare in caso di violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati societari.

PARTE SPECIALE "E"

Par. 1: Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.LVO 231/2001)

Con l'introduzione dell'art. 25-septies, la Legge 12/2007 (che ha modificato il D.Lvo 231/2001) ha esteso la responsabilità amministrativa ai reati di natura colposa; da ciò sono emersi diversi problemi di natura interpretativa, in particolar modo con l'art. 5 del D.Lvo 231/2001, che subordina la responsabilità dell'ente all'esistenza di un vantaggio o di un interesse per la società. A tal proposito e stante la difficile compatibilità dell'interesse dell'ente/società con i reati di natura colposa, la responsabilità si potrebbe individuare nell'ipotesi in cui dalla commissione dell'illecito sia derivato comunque un vantaggio quale ad esempio un risparmio di costi in materia di sicurezza sul lavoro.

- **Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)** *"chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni."*

- **Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3)**

È punita la condotta di chi cagiona per colpa ad altri una lesione personale grave o gravissima. Si intende per lesione grave (art. 583, co. 1) la lesione da cui derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, o se produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; si intende per lesione gravissima la lesione da cui derivi una malattia certamente o probabilmente insanabile, oppure la perdita di un senso, oppure la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, oppure la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Per ciò che rileva in questa sede le condotte sanzionate penalmente consistono nel fatto, da chiunque commesso,

di cagionare la morte ovvero lesioni gravi o gravissime al lavoratore, quale conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche. Soggetto attivo del reato può essere chiunque sia tenuto all'osservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Entrambe le fattispecie delittuose esaminate sono caratterizzate dall'aggravante dell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Pertanto, l'elemento soggettivo consiste nella *c.d. colpa specifica*, ovvero nella inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline volte ad impedire gli eventi dannosi di cui alla norma incriminatrice. Il datore di lavoro è responsabile dell'evento dannoso che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e che abbia un nesso di effettiva derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa stessa, con la conseguenza che non dovrebbero nell'ambito di rilevanza normativa - ai fini della responsabilità civile, penale e, quindi, amministrativa ex D.Lvo 231/2001 - i soli infortuni causati da un comportamento anormale del lavoratore e, dunque, imprevedibile e non controllabile da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro (*c.d. rischio elettivo*). Alcune delle modalità (o meglio condotte "colpose") attraverso le quali potrebbero attuarsi le fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale sono, a mero titolo esemplificativo:

- la mancata valutazione dei rischi;
- la mancata informazione e formazione del personale;
- la mancata sostituzione di ciò (attrezzature, sostanze o preparati chimici impiegati, sistemazione dei luoghi di lavoro, ecc.) che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- il mancato controllo sanitario dei lavoratori;
- il mancato allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- il mancato uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la mancata fornitura ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di sicurezza individuale.

Tali fattispecie criminose potrebbero realizzarsi, a titolo meramente esemplificativo, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale e/o sottoposto all'altrui direzione nell'ambito della Società cagioni, per colpa, il decesso o lesioni gravi o gravissime di lavoratori e collaboratori a causa della mancata assunzione delle misure di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro previste dalla legge.

• **Molestie e violenza sui luoghi di lavoro**

Anche se non espressamente previsto dal D.Lvo 231/2001, la Società ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nel luogo di lavoro, impegnandosi ad adottare misure adeguate nei confronti di coloro che le pongono in essere.

Par. 2: Destinatari della Parte Speciale "E"

Destinatari della Parte Speciale "E" sono gli amministratori, i dirigenti preposti, i procuratori e gli institori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ("Soggetti destinatari di incarichi e/o deleghe speciali"), di OMR S.p.A., nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

Par. 3: Principi di comportamento

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere o concorrere alla realizzazione di comportamenti commissivi od omissivi tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- porre in essere o concorrere alla realizzazione di comportamenti commissivi od omissivi che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente parte speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei destinatari di tenere un comportamento nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'organizzazione societaria si conforma ai seguenti criteri e principi comportamentali:

- principio di attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma in conformità alle disposizioni di legge applicabili, nonché in coerenza con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne impartite dalla Società;
- principio della chiara indicazione dei soggetti delegati, delle competenze richieste ai soggetti delegati e dei poteri conferiti;
- il principio secondo cui le deleghe e i poteri di firma devono essere adeguatamente documentati;
- il principio secondo cui prevedere una specifica delega con limiti e poteri ben definiti;
- il principio secondo cui le deleghe e i poteri ivi conferiti sono attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate e con i profili e le conoscenze professionali di ciascun delegato;
- l'applicazione di sanzioni in caso di violazione dei poteri delegati;
- il principio del costante rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il principio di effettività delle deleghe e delle procure in base al quale il soggetto delegato/procuratore deve

- avere idonei poteri decisionali e di spesa;
- verifica della corrispondenza dei requisiti della delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai requisiti previsti dall'art. 16 del D.Lvo n. 81/2008 (delega di funzioni);
 - adozione di un Modello di organizzazione e gestione per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro con adozione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 D.Lvo 81/2008 e s.m.i.;
 - nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSSP) dotato di idonei requisiti professionali;
 - formazione del personale in ordine a tutti i rischi e in relazione all'utilizzo degli apparecchi e degli strumenti protettivi, di sicurezza al fine di evitare gli infortuni sul lavoro;
 - predisposizione di programmi di formazione e sensibilizzazione rivolti al personale riguardo ai rischi per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, riguardo alle misure di prevenzione e protezione e ai comportamenti da adottare in caso di emergenza.

Par. 4: Protocolli penal-preventivi e sistemi di controllo adottati

Il D.Lvo 81/2008 e s.m.i. costituisce il Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. q) per valutazione dei rischi si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione

Fermo restando i principi comportamentali sopra richiamati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione reati, ha definito e adottato i seguenti presidi/protocolli:

a) Specifica previsione nel Codice Etico

La Società ha adottato un proprio Codice etico in cui sono previsti i principi comportamentali da adottare al fine di evitare la commissione dei delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

b) Adozione del documento di valutazione dei rischi composto dalle seguenti parti: i) Metodologia per la valutazione dei rischi; ii) Modello di Organizzazione e di gestione; iii) Piano di miglioramento.

c) Adozione di specifiche procedure e istruzioni previste nella matrice denominata "MPC"

d) Adozione di uno specifico sistema disciplinare

La Società ha adottato un sistema disciplinare in caso di violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

PARTE SPECIALE "F"

Par. 1: Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 OCTIES D.LVO 231/2001)

• Ricettazione (art. 648 c. p.)

L'art. 648 c.p. punisce chi, "fuori dai casi di concorso nel reato, [...] al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare". Inoltre, "le disposizioni di quest'articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto". Lo scopo dell'incriminazione di tali condotte è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali, a seguito della consumazione del reato principale, oltre ad impedire la commissione del reato principale stesso, in conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti da reato. Quanto agli elementi della fattispecie incriminata, per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, tanto a titolo gratuito quanto a titolo oneroso, attraverso la quale l'agente ottiene il possesso dei beni. Per "ricevere" si intende, poi, qualunque forma atta a conseguire il possesso dei beni provenienti da delitto, anche se solo temporaneo. Infine, per "occultamento" si intende l'attività volta a nascondere il bene proveniente da delitto dopo esserne venuti in possesso.

Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto.

• Riciclaggio (art. 648-bis c. p.)

L'art. 648-bis c.p. punisce chiunque, "fuori dai casi di concorso nel reato, [...] sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.)

L'art. 648-ter c.p. punisce "chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-

bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”.

• **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Par. 2: Destinatari della Parte Speciale “F”

Destinatari della Parte Speciale “F” sono gli amministratori, i sindaci, i responsabili di area, i soggetti muniti di delega a vario titolo di OMR S.p.A., (“Soggetti apicali”), i collaboratori, partners, e tutti i soggetti che operano a vario titolo per OMR S.p.A. diversi dai soggetti apicali, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

Par. 3: Principi di comportamento

La presente Parte speciale prevede a carico dei destinatari i seguenti principi di comportamento:

- Registrazione e periodico aggiornamento di uno scadenzario analitico delle posizioni debitorie;
- Autorizzazione al pagamento tramite un sistema di deleghe e poteri di firma, tale per cui non ci sia commistione;
- tra chi impegna l'impresa all'acquisto e che decide il pagamento delle forniture e delle prestazioni;
- Verifica dell'anagrafica fornitori;
- Ricorso limitato al pagamento in contanti o tramite assegno bancario;
- Obbligo di emissione di assegni “non trasferibili”;
- Custodia dei libretti di assegni in luoghi ad accesso controllato;
- Custodia delle password per effettuare pagamenti on banking;
- Controllo della impossibilità da parte degli operatori di variare le coordinate bancarie lavorando in on banking;
- Controlli fisici periodici della consistenza delle casse di sede;
- Valutazione dell'efficienza e della regolarità delle operazioni di verifica effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili;
- Verifiche di regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile;
- Riconciliazione tra registro dei valori pervenuti e risultanze delle registrazioni di cassa;
- Verifiche di regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile;
- Accertamento della corretta contabilizzazione e dell'effettivo versamento nei fondi dell'impresa.

Par. 4: Protocolli penal-preventivi e sistemi di controllo adottati

Fermo restando i principi comportamentali sopra richiamati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione reati, ha definito e adottato i seguenti presidi/protocolli.

a) **Specifica previsione nel Codice Etico**

La Società ha adottato un proprio Codice etico in cui sono previsti i principi comportamentali da adottare al fine da evitare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

b) **Adozione di specifici protocolli previsti nella matrice denominata “MPC”**

c) **Adozione di uno specifico sistema disciplinare**

La Società ha adottato un sistema disciplinare in caso di violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

PARTE SPECIALE “G”

Par. 1: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 NOVIES D.LVO 231/2001)

La disposizione, introdotta dal D.Lvo n. 489 del 1992, di attuazione della Direttiva 91/250/CE, ha segnato l'ingresso nel panorama normativo italiano della tutela penale del software. Da notare, però, che la disposizione non contiene alcuna definizione del proprio oggetto di tutela: il software. Per ricostruirne l'esatta portata è allora necessario far riferimento alle disposizioni civilistiche contenute nella medesima legge.

In particolare, l'art. 2 della legge sul diritto d'autore tutela i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore mentre esclude dalla tutela le idee ed i principi che stanno alla base di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.

L'articolo si divide in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, il secondo, inserito dal D.Lvo 169/99, tutela invece le banche dati.

Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione: il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio. Ad oggi, quindi, è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di profitto.

La seconda parte del comma elenca le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati"; sono tutte condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Nel caso specifico di OMR S.p.A. si è ritenuto che un rischio, seppur minimo, di commissione di reati appartenente a questa parte speciale, fosse riconducibile e limitato alla seguente fattispecie di reato prevista dall'articolo 171 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.

• **Art. 171 bis, Legge 22.04.1941 n. 633**

1. *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.*

2. *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.*

La condotta specifica di duplicazione di programmi, prevista dall'art. 171 bis l. n. 633 del 1941 consiste nelle seguenti fattispecie:

- realizzazione di una copia identica del programma, che al più comprende eventuali variazioni introdotte all'esclusivo scopo di nascondere il plagio;
- duplicazione di una sola parte del programma, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale del programma stesso;
- utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore;
- "download" di opere protette dal diritto d'autore su un server e da qui sul computer di altri utenti.

Par. 2: Destinatari della Parte Speciale "G"

Destinatari della Parte Speciale "G" sono gli amministratori, i sindaci, i responsabili di area, i soggetti muniti di delega a vario titolo di OMR S.p.A., ("Soggetti apicali"), tutti i soggetti che operano a vario titolo per OMR S.p.A. e che hanno accesso al pc, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

Par. 3: Protocolli penal-preventivi e sistemi di controllo adottati

Fermo restando i principi comportamentali sopra richiamati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione reati, ha definito e adottato i seguenti presidi/protocolli.

a) **Specificazione previsione nel Codice Etico**

La Società ha adottato un proprio Codice etico in cui sono previsti i principi comportamentali da adottare al fine di evitare la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

b) **Adozione di specifiche procedure previste nella matrice denominata "MPC"**

c) **Adozione di uno specifico sistema disciplinare**

La Società ha adottato un sistema disciplinare in caso di violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

PARTE SPECIALE “H”

Par. 1: Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lvo 231/2001)

La Legge 20 maggio 2015 n. 68 che ha introdotto nel Codice Penale alcuni reati ambientali, ha allo stesso tempo implementato l'art. 25-undecies, D.Lvo 231/2001, aggiungendo alcune di queste nuove fattispecie delittuose tra i “reati-presupposto” che fanno scattare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Nel caso specifico di OMR S.p.A. si è ritenuto che un rischio, seppur minimo, di commissione di reati appartenente a questa parte speciale, fosse riconducibile e limitato alle seguenti fattispecie di reati:

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

La norma punisce, anche a titolo di colpa, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

- **Reati in materia di scarichi (art. 237, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lvo 03.04.2006 n. 152)**

L'art. 25-undecies, co. 2, lettera a), del D.Lvo n. 231/2001 contempla i reati di cui all'art. 137, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13 del D.Lvo 152/2006 in tema di scarichi di acque reflue industriali. Deve intendersi come “scarico”, ai sensi dell'art. 74, co. 1, lett. h), “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”.

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, quando le acque reflue industriali contengono le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/2006;
- effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, co. 1, e 108, co. 4 del D.Lvo 152/2006;
- effettuare scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del testo unico sull'ambiente superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, co. 1 del D.Lvo 152/2006;
- violare i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del D.Lvo 152/2006;
- violare il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia da parte di navi od aeromobili previsto per talune sostanze o materiali.

- **Reati inerenti alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, D.Lvo 03.04.2006 n. 152)**

L'art. 258, comma 4, secondo periodo, del Codice dell'Ambiente dispone che: “Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”. Le principali caratteristiche della fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili: oggetto: la norma in esame punisce, in primo luogo, chi, nella predisposizione di un certificato di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. In secondo luogo, la norma punisce il trasportatore che utilizzi un certificato falso durante il trasporto; allo stesso è quindi richiesto di assicurare la regolarità del trasporto verificando, per quanto pertinente alla sua funzione ed avvalendosi della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, la corrispondenza tra i dati enucleati nei certificati di analisi ed i relativi rifiuti. Soggetto attivo: il reato in analisi può essere commesso dal soggetto incaricato di svolgere le analisi sui rifiuti ivi inclusi i laboratori interni all'ente ovvero, nel caso previsto dall'ultima parte della norma in esame, dal trasportatore. In ogni caso, deve trattarsi di soggetti che - una volta che sia entrata a regime l'operatività del SISTRI - non abbiano l'obbligo di adesione o non abbiano

aderito su base volontaria allo stesso; elemento soggettivo: il reato è punibile solo a titolo di dolo, essendo dunque necessario che il soggetto agente preveda e voglia che l'evento consegua alla propria azione od omissione.

• **Bonifica dei siti (art. 257, co. 1 e 2, D.Lvo 03.04.2006 n. 152)**

L'art. 257 del D.Lvo 152/2006 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Il comma 2 prevede la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- omettere interventi di bonifica nel caso di eventi inquinanti di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio anche nel caso di sostanze pericolose
- non effettuare la comunicazione dell'evento inquinante agli enti territoriali e le altre autorità competenti, anche nel caso di sostanze pericolose.

• **Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, D.Lvo 03.04.2006 n. 152)**

L'art. 259, co. 1, del D.Lvo 152/2006 sanziona le condotte finalizzate a:

- effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259;
- effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, co. 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

• **Reati di emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, D.Lvo 03.04.2006 n. 152)**

L'art. 279, co. 2, D.Lvo 152/2006 sanziona chi "nell'esercizio di uno stabilimento viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto stesso, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 (chi supera valori di emissione e le prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attività degli stabilimenti) o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Ai fini della punibilità ex D.Lvo 231/2001 è necessario che la violazione del superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

• **Reati di cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, co. 6, Legge 28.12.1993 n. 549)**

"1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

(omissis)....

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- violare quanto disposto con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla legge 549/1993, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore dello stesso, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla medesima legge, ovvero le disposizioni inerenti gli usi essenziali delle stesse;
- produrre, utilizzare, commercializzare, importare ed esportare le sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 549/1993.

Par. 2: Destinatari della Parte Speciale “H”

Destinatari della Parte Speciale “H” sono gli amministratori, i dirigenti preposti, i procuratori e gli institori in materia ambientale (“Soggetti destinatari di incarichi e/o deleghe speciali”), di OMR S.p.A., nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

Par. 3: Protocolli penal-preventivi e sistemi di controllo adottati

Fermo restando i principi comportamentali sopra richiamati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione reati, ha definito e adottato i seguenti presidi/protocolli.

a) Specifica previsione nel Codice Etico

La Società ha adottato un proprio Codice etico in cui sono previsti i principi comportamentali da adottare al fine da evitare la commissione dei delitti in materia ambientale.

b) Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001

c) Adozione di uno specifico sistema disciplinare

La Società ha adottato un sistema disciplinare in caso di violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei delitti in materia ambientale.

PARTE SPECIALE “I”

Par. 1: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lvo 231/2001)

In data 24 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il D.Lgs.n.109/2012, con cui il legislatore ha inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, contenente “norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte e considerate “a rischio”, la commissione dei reati di cui al Decreto Legislativo 25.07.1998, n. 286.

L’Art. 22 comma 12 D.Lgs.n.286/1998 prevede che “*il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato*”.

Il comma 12-bis sancisce che le pene previste per il comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- Quando i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre.
- Quando i lavoratori occupati sono in età non lavorativa.
- Quando i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di sfruttamento di cui al terzo comma dell’Art.603-bis c.p.

La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis), anch’esso introdotto con il D.Lgs.n.109/2012 e modificato dalla L.161/2017

Si evidenzia, inoltre, come il responsabile del reato, ad avviso della Giurisprudenza, sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all’assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità.

Il decreto n.151 del 22 dicembre 2018 “Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” ribadendo quanto stabilito dall’Art. 22, comma 12-ter del D.Lgs.n.286/98” **con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente” stabilisce con l’Art. 1** i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del costo medio del rimpatrio:

1. Il costo medio del rimpatrio di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto riguardo all’anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna, è dato dalla media nel triennio che precede l’anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno. Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all’incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell’unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50.
2. Al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1, si applica la variazione media, relativa all’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei

tabacchi, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica. Il costo medio del rimpatrio di ogni lavoratore straniero assunto illegalmente, complessivamente determinato secondo tutti i criteri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, è fissato, per l'anno 2018 in euro 1.398,00, per l'anno 2019 in euro 2.052,00, con decreto del Ministero degli interni del 31 gennaio 2020, ad euro 1.971, con decreto del 26 gennaio 2021 ad euro 1.905, con decreto del 7 maggio 2022 ad euro 1.798 e con decreto del 3 febbraio 2023 ad euro 2.365,23.

Par. 2: Destinatari della Parte Speciale "I"

Destinatari della Parte Speciale "G" sono gli amministratori, i sindaci, i responsabili di area, i soggetti muniti di delega a vario titolo di OMR S.p.A., ("Soggetti apicali"), i collaboratori, partners, e tutti i soggetti che operano a vario titolo per OMR S.p.A. diversi dai soggetti apicali, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

Par. 3: Principi di comportamento

La presente Parte speciale prevede a carico dei destinatari i seguenti principi di comportamento:

- 1) all'atto dell'assunzione il datore di lavoro dovrà verificare la validità del permesso di soggiorno, dell'eventuale rinnovo e dell'assenza di provvedimenti di revoca e/o di annullamento del permesso di soggiorno del lavoratore straniero;
- 2) controllare periodicamente la regolarità del permesso di soggiorno del personale assunto;
- 3) richiedendo consulenza legale in caso di insorgenza di dubbi sulla legittimità dell'operato.

Par. 4: Protocolli penal - preventivi e sistemi di controllo adottati

Fermo restando i principi comportamentali sopra richiamati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione reati, ha definito e adottato i seguenti presidi/protocolli.

a) Specifica previsione nel Codice Etico

La Società ha adottato un proprio Codice etico in cui sono previsti i principi comportamentali da adottare al fine di evitare la commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

b) Adozione di specifiche procedure previste nella matrice denominata "MPC"

c) Adozione di uno specifico sistema disciplinare

d) Attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza

La Società ha adottato un sistema disciplinare in caso di violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

PARTE SPECIALE "L"

Par. 1: Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lvo 231/2001)

• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lvo 10.03.2000, n. 74)

L'art. 2, comma 1, D.Lvo 10.03.2000 n. 74, punisce " *chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi*".

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

L'art. 2, comma 2-bis, D.Lvo 10.03.2000 n. 74 prevede una pena minore se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lvo 10.03.2000, n. 74)

L'art. 3, D.Lvo 10.03.2000 n. 74, punisce " *chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: i) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora*

l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila".

Anche in questo caso, il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, mentre non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

L'art. 8, comma 1, punisce "chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".

Ai fini dell'applicazione di detta disposizione, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

L'art. 8, comma 2-bis prevede una pena minore se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro centomila.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lvo 10.03.2000, n. 74)**

L'art. 10 punisce "chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.Lvo 10.03.2000, n. 74)**

L'art. 11, comma 1, D.Lvo 10.03.2000 n. 74, punisce "chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva".

La pena è aumentata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila.

L'art. 11, comma 2, punisce inoltre "chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

La pena è aumentata se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore ad euro duecentomila.

- **Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lvo 10.03.2000, n. 74) solo nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro**

L'art. 4, D.Lvo 10.03.2000 n. 74, punisce: "chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa IVA è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni".

- **Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lvo 10.03.2000, n. 74) solo nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro**

L'art. 5 punisce: "chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Il comma 1-bis. inoltre "chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila".

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lvo 10.03.2000, n. 74) solo nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro**

L'art. 10-quater punisce: "chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lvo 09.07.1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro".

Il comma 2 punisce inoltre: "chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi ai sensi dell'articolo 17 del D.Lvo 09.07.1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Par. 2: Destinatari della Parte Speciale “I”

Destinatari della Parte Speciale “G” sono gli amministratori, i sindaci, i responsabili di area, i soggetti muniti di delega a vario titolo di OMR S.p.A., (“Soggetti apicali”), i collaboratori, partners, e tutti i soggetti che operano a vario titolo per OMR S.p.A. diversi dai soggetti apicali, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

Par. 3: Principi di comportamento

La presente Parte speciale prevede a carico dei destinatari i seguenti principi di comportamento:

- Tenere un comportamento corretto e trasparente nel rispetto delle norme e delle procedure aziendali in vigore, in particolar modo di quelle finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.
- Registrazione e periodico aggiornamento di uno scadenziario analitico delle posizioni debitorie.
- Verifica dell’anagrafica fornitori.
- Avere sempre a disposizione la documentazione aggiornata in merito ai contratti stipulati con terzi fornitori in particolar modo per appalti, commissioni, forniture, subforniture, ecc.
- I contratti devono avere data certa e devono essere sottoscritti dai soggetti contraenti.
- Le fatture relative alle obbligazioni nascenti dai contratti devono recare espressamente gli estremi del contratto a cui si riferiscono.
- I pagamenti eseguiti o ricevuti a titolo di corrispettivo devono essere conformi: i) alle vendite dei prodotti/servizi effettivamente resi e/o ricevuti; ii) alle pattuizioni contrattuali.
- Verifica della corrispondenza tra destinatario del pagamento e ordinante al fine di avere coincidenza delle parti contrattuali.
- Tutti i pagamenti devono essere effettuati a fronte di fatture o altri documenti equipollenti.
- Tutti i pagamenti devono essere regolarmente contabilizzati secondo un corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, attive e passive.
- Utilizzo del sistema informatico per la registrazione delle fatture attive e passive secondo le disposizioni fiscali vigenti.
- Rispetto degli adempimenti richiesti in materia di imposte dirette ed indirette.
- Verifica e controllo da parte del Consulente fiscale.
- Verifica e controllo da parte del Collegio Sindacale.
- Accertamento della corretta contabilizzazione e dell’effettivo versamento nei fondi dell’impresa.

Par. 4: Protocolli penal - preventivi e sistemi di controllo adottati

Fermo restando i principi comportamentali sopra richiamati, la Società, al fine di ridurre il rischio di commissione reati, ha definito e adottato i seguenti presidi/protocolli.

a) Specifica previsione nel Codice Etico

La Società ha adottato un proprio Codice etico in cui sono previsti i principi comportamentali da adottare al fine di evitare la commissione dei reati tributari.

b) Adozione di specifiche procedure previste nella matrice denominata “MPC”

c) Adozione di uno specifico sistema disciplinare

La Società ha adottato un sistema disciplinare in caso di violazione del Modello Organizzativo al fine di impedire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati tributari.